

Regolamento attuativo dell'accordo territoriale di Brescia e dei Comuni della provincia tra le Associazioni di categoria sottoscrittori ex decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2017

Al fine di poter organizzare alcuni servizi per le popolazioni dei comuni oggetto dell'accordo stesso, le associazioni si impegnano a regolare detti servizi in un modo uniforme :

1. Stesura dei contratti

Il testo dei contratti dovrà essere conforme a quello previsto dal DM del MIT del 16 gennaio 2017 per accedere alle agevolazioni fiscali.

L'associazione attesta che il contratto di locazione è conforme all'accordo territoriale vigente e che le specifiche modifiche introdotte nelle parti consentite del testo contrattuale non stravolgono o modificano la volontà contrattuale.

Le condizioni di transitorietà, per i contratti di locazione transitori o per studenti, sono regolate dal testo degli accordi territoriali per il Comune di Brescia e per i Comuni della provincia.

2. Determinazione del canone

Le scriventi associazioni impegnandosi ad un uniforme metodo di calcolo del canone, alla luce di quanto previsto dalle disposizioni del MIT e dell'Agenzia delle Entrate e dei singoli Comuni per le detrazioni locali, sulla eventuale accertabilità, devono utilizzare un unico strumento informatico depositato presso una delle associazioni in conformità al modello allegato agli accordi territoriali. L'associazione depositaria garantirà l'accessibilità ai soli sottoscrittori e sarà eventualmente l'elemento prova di contestazione con gli uffici competenti della pubblica amministrazione. Detto strumento informatico sarà vincolante per le associazioni sottoscrittrici per la determinazione del canone. Tale strumento sarà a disposizione degli incaricati per le attestazioni dei richiedenti non associati alle singole associazioni firmatarie.

3. Commissione di conciliazione.

La Commissione di conciliazione regolata dall'apposito testo ministeriale è un organo non istituzionalizzabile e quindi da convocare di volta in volta. La commissione ha anche la facoltà di attestare i canoni. Pertanto, nella forma che verrà concordata tra le associazioni avrà la funzione di attestare i canoni per coloro che non vogliono associarsi a una delle organizzazioni sottoscrittrici gli accordi territoriali vigenti.

A seguito della richiesta del singolo recepita dalle singole associazioni, come da regolamento previsto nell'allegato E del DM 16 gennaio 2017 del MIT, verrà comunicata direttamente o indirettamente all'interessato la data di riunione della commissione e gli oneri della medesima. Le associazioni sottoscrittrici l'accordo si impegnano ad indicare a tutte le altre associazioni uno o più loro rappresentanti, che garantiranno il corretto funzionamento della commissione, che dovrà

operare con il criterio della bilateralità così come definito dall'art. 6 co. 3 del DM 16 gennaio 2017.

4. Deposito dei documenti presso i comuni

Le associazioni sottoscrittrici preso atto della necessità di aggiornare il precedente accordo per tutti i comuni della provincia di Brescia, convengono che vi sarà un deposito dei testi degli accordi nello stesso giorno presso il Comune di Brescia, la Prefettura di Brescia, la Provincia di Brescia, l'Associazione dei Comuni Bresciani e Regione Lombardia nonché come integrazioni agli usi e consuetudini alla Camera di Commercio, per dare un'unica data per l'applicazione degli accordi territoriali.

Per quanto riguarda l'accordo territoriale dei comuni della provincia di Brescia si precisa che il testo dell'accordo è unico per tutti i comuni. I singoli comuni contattando i coordinatori indicati dalle associazioni o la commissione, da istituirsi presso l'Associazione Comuni Bresciani, potranno proporre integrazioni all'accordo territoriale provinciale. Le singole associazioni, contattate dai singoli comuni, si impegnano a comunicare a tutte le altre associazioni sottoscrittrici del presente accordo le proposte e le eventuali modifiche che il comune dovesse richiedere.

5. Accordi integrativi

Le associazioni firmatarie del presente accordo coinvolte in eventuali accordi integrativi dovranno attenersi ai principi previsti dai testi della convenzione e del DM 16 gennaio 2017 del MIT. Le integrazioni dovranno essere sempre concepite come forme di maggiore accessibilità da parte dei conduttori.

6. Oneri

Le associazioni sottoscrittrici concordano che il rimborso spese di ogni attestazione non può essere inferiore alla somma di € 100,00 (cento)

Brescia, 22 maggio 2018

APEBS		CONIA	
APPC		SICET	
ASPPI		SUNIA	
CONFAPPI		UNIAT	
UNIONCASA			
UPPI			